Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - si estende anche oltre l'ambito della competizione sportiva - regola di comportamento oggettivamente valutabile - parametro di legittimità del comportamento

Descrizione

Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all' ordinamento federale. L'obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. *fair play*), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell'ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell'ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'ordinamento federale (sul valore di regola generale di condotta deontologica, con riferimento all'attuale art. 4 del Codice vigente, cfr. la recente: Corte di Giustizia Federale, decisione n. 13/2019 del 24 ottobre 2019).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 38/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0038/CFA del 23 dicembre 2019 – (SIG. CALEGARI MARCO/PROCURA FEDEARLE) n. 70/2019 – 2020 Registro Reclami